



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale

N. 106 DEL 10/06/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 11:00 il Commissario Straordinario ATTILIO SCHNECK, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA

nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale adotta la deliberazione di seguito riportata:

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 55/2012, ART. 4. CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA.

Premesso che

- **Con L.R. n. 55 del 31 dicembre 2012 la Regione Veneto ha introdotto alcune procedure semplificate in materia urbanistica per agevolare i procedimenti che abbiano ad oggetto attività produttive (ampliamento, trasferimento, nuova localizzazione ecc) con il modulo “dello sportello unico attività produttive” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.**
- **L'art. 4 della L.R. 55/2012 “Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale” della legge in argomento, ricomprende alcune tipologie di intervento (ampliamenti superiori all'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente o comunque in misura superiore a 1500 mq., trasferimenti di attività e nuove localizzazioni ecc.) che ampliano il quadro delineato dalla precedente normativa in materia (art. 48 comma 7 bis2 L.R. 11/2004, ora abrogato).**
- **La variante proposta dall'art. 4 costituisce una tipologia di variante allo strumento urbanistico generale, ammissibile sia per PAT, PI o PRG. Pertanto, il procedimento, nel rispetto della normativa quadro, delineata dall'art. 8 del DPR 160/2010, è indifferentemente applicabile sia ai Comuni che sono dotati di PAT/PI, sia nel caso di Comuni che non si sono ancora adeguati alle disposizioni della L.R. 11/2004 e che, pertanto, sono ancora dotati del PRG.**
- **Il progetto relativo all'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale è valutato in sede di Conferenza di Servizi.**
- **Alla Conferenza di Servizi partecipa obbligatoriamente l'Ente Provincia quando si tratti di interventi in variante al PAT/PATI/PRG, in quanto è ente competente alla approvazione della variante urbanistica ai sensi della LR 11/2004.**
- **La norma regionale sopra richiamata non contiene alcun esplicito adempimento alla disciplina comunitaria in materia di VAS. Il comma 4, dell'art.4, citato, così recita testualmente: “La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”.**
- **Il Governo ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale (Ricorso n. 39 del 07/03/2013) per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 4 sopracitato, in quanto legittimerebbe l'esclusione dalla procedura di VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.**
- **La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49/2014 depositata in data 14/03/2014, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 e di fatto mantenuto in essere il testo dell'articolo, escludendo, al momento, qualsiasi modifica dello stesso in favore dell'applicazione delle procedure di VAS.**
- **La sentenza della Corte Costituzionale contiene, però, un interessante considerazione della parte resistente la quale deduce che l'impugnato art. 4 non prevede affatto l'esclusione della procedura di VAS, “dovendosi la norma interpretare (ai sensi del comma 4) nel senso che in sede di Conferenza di servizi (con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, tra cui quelle preposte alla tutela ambientale) viene valutata la relativa sostenibilità ambientale, attivandosi (ove necessario) gli appropriati subprocedimenti di VAS o di VIA inerenti l'applicazione della verifica di assoggettabilità”.**

Considerato che, alla luce della pronuncia della sentenza n. 49/2014 ed il conseguente effetto di una sostanziale conferma della competenza attribuita alla conferenza di servizi nel caso di valutazioni di sostenibilità dell'intervento, appare opportuno che la Provincia, in quanto ente

deputato all'approvazione delle varianti ai PRG e ai PAT/PATI, redatte ai sensi dell'art. 4, declini un elenco di indicatori inerenti aspetti ambientali, architettonici anche con riferimento al contesto insediativo, tali da definire una griglia atta a valutare la sostenibilità ambientale del progetto presentato.

Dato atto che a seguito dell'applicazione degli indicatori ambientali, il progetto verrà valutato in sede di Conferenza di Servizi al fine di esprimere un giudizio di sostenibilità ambientale, il cui esito se negativo potrà determinare di procedere nell'approfondimento della valutazione, mediante redazione del Rapporto Ambientale che verrà esaminato dall'organo competenze (Commissione regionale VAS).

Tutto ciò premesso,

Visto che per poter dare attuazione a quanto disposto dall'art 4, comma 4, della LR. 55/2012 occorre approvare i criteri per la valutazione di sostenibilità degli interventi di cui all'art. 4 della LR 55/2012;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/02/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/02/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06/06/12;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. del 31 maggio 2012;

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 23 comma 20 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011;

Visto l'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la LR n. 11 del 23 aprile 2004;

Vista la LR n. 55 del 31 dicembre 2012;

Nell'esercizio delle competenze proprie della Giunta Provinciale di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per la valutazione di sostenibilità degli interventi di cui all'art. 4 della LR 55/2012 come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per consentire la continuità nell'esercizio delle istruttorie di competenza.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Responsabile del Procedimento: Bavaresco Roberto

Sottoscritto dal
COMMISSARIO STRAORDINARIO
ATTILIO SCHNECK
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Settore URBANISTICA
proposta n. 604/2014

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 55/2012, ART. 4. CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 10/06/2014

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Settore URBANISTICA
proposta n. 604/2014

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 55/2012, ART. 4. CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole Contrario

.....

Vicenza, 04/06/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**



VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA

ALLEGATO



PROVINCIA DI VICENZA

Redazione a cura di
SETTORE URBANISTICA
Con la collaborazione di
UFFICIO VIA



"Solo quando l'ultimo fiume sarà prosciugato,
quando l'ultimo albero sarà abbattuto,
quando l'ultimo animale sarà ucciso, solo allora
capirete che il denaro non si mangia."
(Capo Toro Seduto dei Sioux Lakota)



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

A seguito dell'approvazione della L.R. n.55 del 31 dicembre 2012, la Regione Veneto ha introdotto alcune procedure semplificate in materia urbanistica per agevolare l'attuazione degli interventi di ampliamento, trasferimento o localizzazione delle attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

L'art. 4 della L.R. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale" della legge in argomento, ricomprende alcune tipologie di intervento (ampliamenti superiori all'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente o comunque in misura superiore a 1500 mq; trasferimenti di attività e nuove localizzazioni) che ampliano il quadro delineato dalla precedente normativa in materia (art. 48 comma 7 bis2 L.R. 11/2004, ora abrogato).

La variante proposta dall'art. 4 costituisce una tipologia di variante allo strumento urbanistico generale, ammissibile sia per PAT, PI o PRG. Pertanto, il procedimento, nel rispetto della normativa quadro, delineata dall'art. 8 del DPR 160/2010, è indifferentemente applicabile sia ai comuni che sono dotati di PAT/PI, sia nel caso di comuni che non si sono ancora adeguati alle disposizioni della L.R. 11/2004 e che, pertanto, sono ancora dotati del PRG.

La procedura di approvazione di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012 rappresenta di fatto una semplificazione rispetto a quanto stabilito dalla Legge regionale 11/2004 in riferimento alle varianti a PAT/PATI, ammettendo un'accelerazione delle procedure che non trova rispondenza nella disciplina urbanistica regionale. In "primis", si consideri che non risulta necessario per l'avvio della procedura procedere agli adempimenti inerenti la predisposizione del documento preliminare con conseguente avvio della fase di concertazione e



partecipazione; anche la fase di pubblicità della variante urbanistica non trova corrispondenza con quanto previsto dalla L.R. 11/2004. Inoltre, la norma regionale sulle attività produttive non contiene alcun esplicito adempimento alla disciplina comunitaria in materia di VAS. Il comma 4 così recita testualmente: *"La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"*.

A seguito del ricorso presentato dal Governo alla Corte Costituzionale (Ricorso n. 39 del 07/03/2013) per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 4 sopracitato, in quanto consentirebbe l'esclusione dalla procedura di VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva, è stata pubblicata in data 14/03/2014 la sentenza n. 49/2014.

La Corte Costituzionale rilevando l'inammissibilità del ricorso per la parte inerente l'art. 4 comma 4 della L.R. 55/2012 ha di fatto mantenuto in essere il testo dell'articolo, escludendo qualsiasi modifica dello stesso in favore dell'applicazione delle procedure di VAS.

Per un'analisi approfondita è opportuno rilevare che con DGR n. 791/2009 (confermata dalla DGRV n.1646/2012 e successiva DGRV 1717 del 03/10/2013) la Giunta Regionale, nel definire un elenco delle procedure da escludere dall'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla procedura di VAS, aveva inserito le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive in variante alla strumentazione urbanistica comunale.

Questa disposizione non trova tuttavia riscontro in quanto riportato all'art. 4 della L.R. 55/2012 che, subordinando la valutazione di sostenibilità ambientale ad un parere da esprimere in sede di conferenza di servizi, non esclude in toto la procedura di VAS. La sentenza della Corte Costituzionale contiene, infatti, un interessante considerazione della parte resistente la quale



deduce che l'impugnato art. 4 non prevede affatto l'esclusione della procedura di VAS, "dovendosi la norma interpretare (ai sensi del comma 4) nel senso che in sede di Conferenza di servizi (con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, tra cui quelle preposte alla tutela ambientale) viene valutata la relativa sostenibilità ambientale, attivandosi (ove necessario) gli appropriati subprocedimenti di VAS o di VIA inerente l'applicazione della verifica di assoggettabilità".

Pertanto, alla luce della pronuncia della sentenza n. 49/2014 ed il conseguente effetto di una sostanziale conferma della competenza attribuita alla conferenza di servizi nel caso di valutazioni di sostenibilità dell'intervento, appare opportuno che la Provincia, in quanto ente deputato all'approvazione delle varianti ai PRG e ai PAT, redatte ai sensi dell'art. 4, declini un elenco di indicatori inerenti aspetti ambientali, architettonici, anche con riferimento al contesto insediativo, tali da definire una griglia atta a valutare la sostenibilità ambientale del progetto presentato.

Concetto di sostenibilità ambientale

Nel 1987 Gro Harlem Brundtland, Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, presenta, su incarico delle Nazioni Unite, il Rapporto Brundtland denominato "Our common future" e formula una efficace definizione di sviluppo sostenibile, cioè "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri". In altri termini, la crescita odierna non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. Le tre componenti dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) devono essere affrontate in maniera equilibrata a livello politico. La strategia per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2001 e riveduta nel 2005, è completata tra l'altro dal principio dell'integrazione della problematica ambientale nelle politiche europee aventi un impatto sull'ambiente. La sostenibilità



ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità economica: la seconda non può essere raggiunta a costo della prima (Khan, 1995). Quindi, fondamentale per lo sviluppo sostenibile è il riconoscimento dell'interdipendenza tra economia ed ambiente. Si tratta di un'interazione a due vie: il modo in cui è gestita l'economia impatta sull'ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati economici. Questa prospettiva evidenzia che danneggiare l'ambiente equivale a danneggiare l'economia. La protezione ambientale è, perciò, una necessità piuttosto che un lusso (J. Karas ed altri, 1995).

Il Rapporto Burtland, inoltre, sottolinea quanto segue: *Nella pianificazione e nei processi decisionali di governi e industrie devono essere inserite considerazioni relative a risorse e ambiente, in modo da permettere una continua riduzione della parte che energie e risorse hanno nella crescita, incrementando l'efficienza nell'uso delle seconde, incoraggiandone la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti (...).*

La protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile devono diventare parte integrante dei mandati di tutti gli enti governativi, organizzazioni internazionali e grandi istituzioni del settore privato; a essi va attribuita la responsabilità di garantire che le loro politiche, programmi e bilanci favoriscano e sostengano attività economicamente ed ecologicamente accettabili a breve e a lungo termine.¹

Negli ultimi anni il tema dello sviluppo sostenibile è stato trattato ed esaminato in diversi incontri a livello europeo. Tra questi è rilevante la Carta di Lipsia (2007), la Dichiarazione di Marsiglia (2008), la Dichiarazione di Toledo (2010). La Conferenza di Bruxelles del 2013 ha, inoltre, introdotto un Quadro di Riferimento per Città Europee Sostenibili al fine di offrire una serie di strumenti pratici per consentire alle città di raggiungere uno sviluppo

1 http://www.iuav.it/Ateneol/docenti/architetto/docenti-st/Stefano-St/archivio-p/CLASARCH-02/Lezioni-ok/17_Sostenibilit--aspetti-valutativi.pdf "Our common future" Rapporto Brundtland 1987, poi ripresa dalla Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU (World Commission on Environment and Development , WCED



urbano sostenibile integrato.

Da una lettura dei documenti elaborati dall'Unione Europea emerge l'intenzione di elaborare alcuni indicatori di sostenibilità urbana atti ad agevolare processi di trasformazione condivisi dalle diverse amministrazioni locali; nonché a favorire azioni di monitoraggio delle soluzioni progettuali adottate.

Il concetto di sviluppo sostenibile in Italia, in base a quanto sancito - nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia "ambientale" - e nelle successive modifiche apportate dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 , trova un'esplicita definizione all'art. 3 - quater (Principio dello sviluppo sostenibile) " Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.[...] Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile , in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l' evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

Valutazione di sostenibilità degli interventi in applicazione dell'art. 4 della L.R. 55/2012.

La costruzione di una serie di indicatori che possono coadiuvare l'attività svolta dalla conferenza di servizi nel rilevare la sostenibilità ambientale degli interventi proposti, costituisce una griglia di valutazione del progetto edilizio,



che non vuol essere rigida, ma dinamica e che non si esaurisce nella valutazione architettonica delle soluzioni progettuali adottate, ma che prende in considerazione il progetto in rapporto all'ambiente, al contesto insediativo e paesaggistico in cui si trova collocato.

Nell'ottica di un utilizzo razionale del territorio, coerentemente con il concetto di sostenibilità, descritto nel precedente paragrafo, assume una sostanziale rilevanza ai fini della valutazione la scelta progettuale di preservare il territorio agricolo, salvaguardando le aree libere da edificazione in quanto risorsa primaria per la sopravvivenza del pianeta (concezione ecologica e non patrimoniale del territorio²).

Appare, pertanto, una scelta positiva l'insediamento delle attività produttive in aree già consolidate dove le trasformazioni urbane sono già completate, mediante recupero di fabbricati esistenti o di aree dismesse nelle quali sperimentare anche interventi di rigenerazione urbana.

In materia di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è opportuno ricordare che la recente Direttiva Europea 2012/27 sull'efficienza energetica, che dovrà essere recepita dallo Stato italiano entro il 5 giugno 2014, definisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale di ridurre del 20% i consumi energetici entro il 2020. Inoltre, impone agli Stati membri di stabilire "un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale o sull'intensità energetica" (art. 3), oltre che una strategia a lungo termine per incentivare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, pubblici e privati (art. 4).

La Direttiva, infine, definisce le PMI quali "soggetti che possono garantire enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione" e prevede l'obbligo di audit energetico ogni 4 anni per le

² Cit. da "Il manifesto del Terzo paesaggio", Gilles Clément, ed. Quodlibet, 2005.



grandi imprese, condotto da esperti qualificati ed accreditati sulla base di criteri definiti dalla normativa nazionale.

E' evidente, dunque, che il percorso che va delineandosi, nell'ottica di un agire comune nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, prevede anche un impegno da parte delle imprese che, quali attori principali nello sviluppo e nella crescita economica del paese, devono indirizzare le loro azioni verso la costruzione di politiche tali da restituire spazi dove svolgere le proprie attività con elevate prestazioni tecnologiche, ma senza alterare le condizioni dell'ambiente esterno e delle aree urbane, sempre meno resilienti alle azioni indotte dalle attività umane.

Indicatori di impatto ai fini della valutazione di sostenibilità

Le tabelle che seguono sono state realizzate al fine di definire una serie di indicatori che possano valutare lo stato delle componenti insediative, tipologiche, architettoniche e ambientali dell'intervento oggetto della procedura di SUAP.

La documentazione progettuale, ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 4 dovrà essere integrata a cura del professionista redattore del progetto con la "Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento", prendendo in considerazione gli indicatori proposti nella griglia di valutazione riportata nello schema seguente.

A seguito dell'applicazione degli indicatori ambientali, il progetto verrà valutato al fine di esprimere un giudizio di sostenibilità ambientale, il cui indirizzo positivo o negativo potrà determinare di procedere nell'approfondimento della valutazione, mediante redazione del Rapporto Ambientale, che verrà esaminato dall'ente competente (Commissione VAS).

Ne consegue che parlando di sostenibilità, o meglio di "sviluppo sostenibile", dobbiamo definire, se possibile in termini concreti, quali sono gli indicatori idonei a valutare quando un progetto è definibile sostenibile, vale a dire il limite oltre



il quale le azioni sul territorio, determinate da esigenze socio-economiche, creano problemi senza ritorno (irreversibili) al nostro sistema "territoriale-ambientale".³

Al fine di evitare la duplicazione dei procedimenti, qualora l'intervento sia assoggettabile o sia già stato assoggettato alla procedura di VIA, si ritiene opportuno, come ribadito dalle Direttive Europee in materia, di ritenere il giudizio di compatibilità, emesso a seguito della procedura VIA, quale elemento soddisfacente ai fini dell'applicazione della valutazione richiesta dall'art. 4 della L.R. 55/2012.

CONDIZIONI DELL'INDICATORE (VALORE ATTRIBUITO)	
	Condizioni positive
	Condizioni intermedie o incerte
	Condizioni negative

³ Tratto da Rapporto Ambientale PTCP di Vicenza (file: Rapporto Ambientale_Parte_seconda_Approv), pag 119.



TABELLE DI VALUTAZIONE						
PROGETTO	Ambito insediativo					
	Indicatori	Superficie (mq)			Volume (mc)	Valore attribuito
		Terr.	Coperta	Lorda Pav.		
	Area Agricola					
	Area residenziale					
	Area produttiva					
	Area attrezzature					
	Modalità localizzative					
	Indicatori	Zona Agricola	Ambito Produttivo	Ambito Residenziale	Zona Attrezz.	Valore Attribuito
	Ampliamento fabbricato esistente					
Ristrutturazione di fabbricato esistente con eventuale modifica della destinazione d'uso						
Trasferimento						
Nuova localizzazione						
Altro						
Caratteristiche edilizia sostenibile						
Indicatori				Valore Attr.		
Tetto verde						
Spazi di pertinenza permeabili						
Miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente circostante						
Utilizzo di pannelli fotovoltaici integrati nei tetti o nelle facciate						
Efficienza energetica degli edifici (classe di efficienza)						
Altro						



Caratteristiche costruttive per la tutela dell'ambiente	
Indicatori	Valore Attr.
Inquinamento acustico	
Inquinamento luminoso	
Sistema di raccolta e riciclo delle acque piovane	
Rapporto tra il fabbricato ed il contesto paesaggistico	
Fasce di mitigazione ambientale mediante utilizzo di specie autoctone e ad alto fusto	
Utilizzo di fonti energetiche alternative ed energie sostenibili (pale eoliche, sonde geotermiche)	
Altro	

Dalla sommatoria derivante dai valori attribuiti ai singoli indicatori potranno risultare differenti casistiche (maggioranza di indicatori positivi, maggioranza di indicatori negativi, uguali quantità di indicatori positivi, intermedi e negativi).

La valutazione di sostenibilità ambientale potrà intendersi resa positivamente solo qualora il Bilancio Ambientale risulti Positivo (BAP) e quindi vi siano, nella fattispecie, una maggioranza di indicatori con valori attribuiti di tipo positivo. Pertanto, al fine di schematizzare i possibili risultati derivanti dall'applicazione dello schema precedentemente illustrato si definiscono le seguenti condizioni:



Valori attr.	Indicatori				TOT. VAL. ATTRIBUITI (n.)
	Contesto Insediativo (n.)	Modalità localizzative (n.)	Caratteristiche edilizia sostenibile (n.)	Caratteristiche costruttive per la tutela dell'ambiente (n.)	
😊					
😐					
😞					

Il risultato così ottenuto verrà valutato in conferenza di servizi:

1) n. Cond. Positive > Cond. intermedie e cond. negative=> Bilancio Ambientale Positivo (BAP) => Valut.sostenibilità positiva;

2) n. Condizioni Positive= n. Cond. Intermedie= n. cond. Negative=> modifica progettuale da definirsi in sede di conferenza di servizi al fine di rendere positivo almeno un indicatore;

3) n. Cond. negative > Cond. intermedie e cond. positive=> modifica progettuale da definirsi in sede di conferenza di servizi al fine di rendere prevalenti gli indicatori positivi

4) Tutte le Cond. Negative > Si richiede di rivedere il progetto al fine di acquisire un Bilancio Ambientale Positivo (BAP) o di avviare la Verifica di Assogettabilità a procedura di VAS.



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE N° 106 DEL 10/06/2014

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 55/2012, ART. 4. CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 13/06/2014.

Vicenza, 13/06/2014

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale**